

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1183 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2022

che modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione in merito all'individuazione di determinate malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione ⁽²⁾ fissa norme per la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione in merito all'individuazione delle malattie elencate. In particolare, l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 stabilisce che le notifiche nell'Unione devono contenere le informazioni specificate nell'allegato II, mentre l'articolo 5 stabilisce che le regioni di notifica e di comunicazione definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429 sono elencate nell'allegato IV di tale regolamento di esecuzione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾ definisce le malattie elencate suddividendole in categorie che vanno dalla A alla E, e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 debbano applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all'allegato di tale regolamento di esecuzione. Le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 con il presente regolamento dovrebbero prevedere ulteriori dettagli in merito alle norme concernenti le malattie di categoria A in termini di notifica dei focolai per quanto riguarda la loro ubicazione e di data di pulizia e disinfezione; tali prescrizioni supplementari in materia di notifica sono giustificate per le malattie di categoria A a causa del rischio che queste rappresentano per la sanità animale nell'Unione.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁴⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C. Data l'importanza di fornire informazioni più dettagliate sulle misure di controllo delle malattie e sulle informazioni di contesto relative all'insorgenza di focolai di malattie di categoria A, l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 dovrebbe essere modificato per includere informazioni che indichino se il focolaio si sia verificato in un'area già soggetta a restrizioni a seguito dell'istituzione di zone soggette a restrizioni a norma degli articoli 64, 70, 71, 257, 258 o 259 del regolamento (UE) 2016/429, dal momento che questo ha un impatto sul rischio rappresentato da tali focolai.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

